

proposta di legge n. 119

a iniziativa dei Consiglieri Comi, Ortenzi

presentata in data 13 luglio 2011

INTERVENTI IN FAVORE DEI SOGGETTI AFFETTI DA DISLESSIA
E DA ALTRE DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO (DSA)

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge intende promuovere, rispettando la normativa statale vigente, taluni interventi tesi a sostenere adeguatamente le persone con difficoltà specifiche di apprendimento al fine di fornire loro una formazione adeguata, prevenire l'insuccesso scolastico e facilitare un normale inserimento professionale e sociale.

Tra tali disturbi vanno ricordati la disgrafia, la disortografia, la dislessia e la discalculia.

In particolare la dislessia consiste in una patologia di origine costituzionale che si manifesta come difficoltà ad imparare a leggere, nonostante un'istruzione regolare e un'adeguata intelligenza ed in assenza di patologie e deficit sensoriali.

Nella fase della crescita gli alunni affetti da disturbi specifici dell'apprendimento elaborano strategie di compensazione alle loro patologie, ma non sempre raggiungono un profitto scolastico e ottengono inserimenti lavorativi commisurati alle loro potenzialità: senza opportuni interventi educativi e didattici in tal senso si sviluppano ansie da fallimento e blocchi da apprendimento anche irreversibili.

La proposta pone una particolare enfasi al ruolo svolto dalla Regione nell'individuazione e nella diagnosi degli alunni sospetti o a rischio di disturbi specifici dell'apprendimento, e a tal fine prevede interventi già assicurati dal Servizio sanitario nazionale da neuropsichiatri infantili o psicologi con formazione specifica in valutazione neuropsicologica dei disturbi, dipendenti delle Aziende sanitarie regionali, nonché dagli specialisti sanitari neuropsichiatri infantili o psicologi privati con formazione specifica in valutazione neuropsicologica dei DSA, in conformità alla Legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico).

È altresì previsto che la Regione adotti ogni misura necessaria per adeguare i propri servizi sanitari alle problematiche relative alle difficoltà specifiche di apprendimento fornendo le strutture di neuropsichiatria infantile di appropriati strumenti riabilitativi e di personale qualificato e, in particolare, di neuropsichiatri infantili, psicologi con formazione specifica in valutazione neuropsicologica delle difficoltà di apprendimento, logopedisti, educatori professionali. Altro compito della Regione sarà quello di predisporre una campagna di screening e monitoraggio su tutto il territorio regionale.

L'individuazione delle strutture sanitarie pubbliche e private specializzate accreditate,

preposte ad effettuare la diagnosi dei disturbi specifici dell'apprendimento e le ulteriori iniziative volte ad assicurare l'identificazione precoce dei soggetti che ne sono affetti, dovrà avvenire nel piano socio sanitario regionale.

La proposta prevede anche il Centro di riferimento regionale per le patologie in oggetto, costituito presso il Centro disturbi dell'apprendimento e del comportamento e istituito in collaborazione tra la struttura di Neuropsichiatria infantile dell'Asur Marche e l'Università "Carlo Bo" di Urbino, con il compito di realizzare sperimentazioni clinico-assistenziali, ricerche e studi pilota in tema di trattamento dei soggetti interessati.

Al fine di conseguire tali finalità la proposta di legge prevede l'istituzione di un comitato tecnico-scientifico sui disturbi specifici dell'apprendimento con scopo formativo del personale scolastico dirigente e docente, degli operatori della formazione e degli operatori socio-sanitari, e funzione di promozione di screening, oltre che di documentazione, coordinamento e raccordo degli interventi.

Secondo la presente proposta inoltre la Regione destina, secondo le modalità stabilite dal programma regionale, specifici contributi alle scuole e alle famiglie in cui sono presenti soggetti affetti da disturbi specifici dell'apprendimento, e garantisce loro condizioni di pari opportunità sia nei bandi di concorsi pubblici regionali che nello svolgimento delle prove concorsuali.

Tale proposta si articola in 9 articoli:

L'articolo 1 specifica in dettaglio le finalità che si intendono perseguire a favore e sostegno dei soggetti affetti da disturbi specifici dell'apprendimento.

L'articolo 2 riguarda la formazione di un Comitato tecnico-scientifico.

L'articolo 3 prevede attività di screening, diagnosi e riabilitazione.

L'articolo 4 prevede un adeguamento del sistema socio-sanitario regionale.

L'articolo 5 è relativo ad attività di formazione ed aggiornamento del personale docente.

Gli articoli 6 e 7 sono relativi rispettivamente ai contributi destinati alle famiglie e alle scuole e al programma regionale di finanziamento approvato dalla Giunta regionale.

Nell'articolo 8 sono previste facilitazioni per i soggetti affetti da disturbi specifici dell'apprendimento sia nei bandi di concorsi pubblici regionali che nello svolgimento delle prove concorsuali.

L'articolo 9 contiene la disposizione finanziaria.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, riconoscendo che i disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) limitano l'utilizzo della capacità di lettura, di scrittura e di calcolo, ostacolano il pieno sviluppo delle potenzialità dell'individuo e compromettono l'equilibrio psicologico individuale e familiare della persona, promuove la piena integrazione sociale e lavorativa dei soggetti che ne sono affetti nel rispetto della normativa statale vigente in materia.

2. Per le finalità indicate al comma 1, in particolare, la Regione:

a) garantisce i necessari supporti ai soggetti con DSA, in conformità al diritto all'istruzione, alla formazione e al lavoro;

b) assicura lo sviluppo delle potenzialità dei soggetti con DSA;

c) assicura adeguate possibilità di screening, diagnosi e riabilitazione precoce dei DSA a partire dalla scuola dell'infanzia e nella scuola primaria nell'ambito di una stretta collaborazione tra strutture socio-sanitarie, pubbliche e private, famiglie e istituzioni scolastiche;

d) sensibilizza e forma gli operatori socio-sanitari, gli insegnanti, i referenti ed i dirigenti delle istituzioni scolastiche, nonché i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;

e) incrementa la comunicazione e la collaborazione tra la famiglia, le istituzioni scolastiche, gli enti di formazione, i servizi sanitari e sociali durante tutto l'arco di istruzione e formazione;

f) promuove specifiche iniziative volte ad assicurare trattamenti specialistici che favoriscono l'apprendimento, agevolano l'integrazione e le pari opportunità dei soggetti con DSA;

g) garantisce ai soggetti con DSA uguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito lavorativo e sociale.

Art. 2
(Comitato tecnico-scientifico sui DSA)

1. E' istituito il Comitato tecnico scientifico sui DSA con funzioni di coordinamento delle azioni preordinate al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1. Il Comitato tecnico-scientifico sui DSA è costituito secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale. Il Comitato è composto da:

a) il dirigente, o suo delegato, della struttura regionale competente in materia di politiche sociali;

b) il dirigente, o suo delegato, della struttura regionale competente in materia di istruzione;

- c) il dirigente, o suo delegato, della struttura regionale competente in materia di sanità;
- d) il dirigente, o suo delegato, della struttura regionale competente in materia di formazione professionale;
- e) un rappresentante ASUR di ciascuna zona territoriale;
- f) un rappresentante indicato dalle Università marchigiane;
- g) un rappresentante dei genitori dei bambini con DSA, designato dalle associazioni operanti in ambito regionale;
- h) un neuropsichiatra infantile responsabile di U.O. di Neuropsichiatria infantile;
- i) uno psicologo iscritto all'Ordine degli psicologi delle Marche;
- l) un logopedista iscritto all'Associazione logopedisti delle Marche.

2. Il Comitato tecnico-scientifico, in particolare:

- a) propone un piano di formazione del personale scolastico dirigente e docente, degli operatori della formazione e degli operatori socio-sanitari sulle problematiche degli alunni con DSA;
- b) promuove attività di screening e riabilitazione precoce da realizzare dopo i primi mesi di frequenza dei corsi scolastici per individuare e riabilitare gli alunni a rischio di DSA;
- c) diffonde buone prassi di interventi e iniziative sui DSA;
- d) coordina e raccorda l'attuazione degli interventi per monitorarne e valutarne l'applicazione;
- e) cura le rilevazioni dei dati e delle informazioni sulle attività svolte elaborando una relazione annuale per monitorare l'applicazione della legge e dei risultati conseguiti;
- f) monitora e valuta l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

3. Il Comitato è organo consultivo della Regione per gli interventi previsti dalla presente legge e, in particolare, esprime parere sul programma indicato all'articolo 7 e sui requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture preposte ad effettuare le diagnosi dei disturbi specifici dell'apprendimento ai sensi della normativa nazionale vigente.

4. I pareri di cui al comma 3 sono espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il parere si intende favorevole.

5. Il Comitato dura in carica tre anni. I componenti possono essere confermati.

6. La partecipazione al Comitato è gratuita.

Art. 3

(Screening, Diagnosi e Riabilitazione)

1. E' compito della scuola di ogni ordine e grado, pubblica o parificata, comprese le scuole dell'infanzia, attuare interventi tempestivi idonei ad individuare gli alunni sospetti o a rischio di DSA, dandone sollecita comunicazione alle famiglie interessate ed attuando un'efficace collaborazione alla diagnosi precoce mediante l'invio degli alunni all'equipe diagnostica, previa autorizzazione delle famiglie.

2. La Regione effettua attività di rilevazione epidemiologica e di individuazione e monitoraggio di precoci fattori di rischio su tutto il territorio regionale; a tal fine promuove forme di collaborazione professionale tra i pediatri di libera scelta e le figure professionali specifiche, quali neuropsichiatri infantili, psicologi con formazione specifica in valutazione neuropsicologica dei DSA, logopedisti e insegnanti con formazione specifica in materia di DSA, anche per l'erogazione di alcune prestazioni in modo integrato e multidisciplinare.

3. La diagnosi di DSA è effettuata, in modo multidisciplinare, nell'ambito degli interventi già assicurati dal Servizio sanitario nazionale da neuropsichiatri infantili o psicologi con formazione specifica in valutazione neuropsicologica dei DSA, dipendenti delle Aziende sanitarie regionali nonché dagli specialisti sanitari neuropsichiatri infantili o psicologi privati con formazione specifica in valutazione neuropsicologica dei DSA, in conformità ai decreti attuativi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico).

4. Il trattamento riabilitativo e rieducativo è effettuato da psicologi, logopedisti, insegnanti, pedagogisti, educatori purché formati sulle problematiche dei DSA.

Art. 4

(Adeguamento del sistema socio-sanitario regionale)

1. La Regione adotta ogni misura necessaria per adeguare i propri servizi sanitari alle problematiche delle difficoltà specifiche di apprendimento, dotando le strutture di neuropsichiatria infantile di appropriati strumenti riabilitativi e di personale qualificato e, in particolare di neuropsichiatri infantili, psicologi con formazione specifica in valutazione neuropsicologica dei DSA, logopedisti, educatori professionali, predisponendo una campagna di screening e monitoraggio su tutto il territorio regionale.

2. Il piano socio-sanitario regionale individua le strutture sanitarie pubbliche e private specializzate accreditate preposte ad effettuare la diagnosi dei disturbi specifici dell'apprendimento e le ulteriori iniziative volte ad assicurare l'identificazione precoce dei soggetti che ne sono affetti.

3. Le strutture indicate al comma 2 sono dotate di neuropsichiatri infantili e psicologi con formazione specifica in valutazione neuropsicologica dei DSA che provvedono alla diagnosi.

4. E' istituito il Centro di riferimento regionale per i DSA che ha il compito di realizzare sperimentazioni clinico-assistenziali, ricerche e studi pilota in tema di trattamento dei DSA. Il Centro è costituito presso il Centro disturbi dell'apprendimento e del comportamento istituito in collaborazione tra la struttura di Neuropsichiatria infantile dell'Asur Marche - zona territoriale n.9 e l'Università "Carlo Bo" di Urbino.

Art. 5

(Attività di formazione)

1. La Giunta regionale, di concerto con l'Ufficio scolastico regionale, con le Università delle Marche e con le Aziende sanitarie, promuove la formazione di personale docente e dirigente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubbliche e private, quali le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie, di primo e secondo grado, delle università degli studi delle Marche e del sistema di istruzione e formazione professionale regionale.

2. Le scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese quelle paritarie, possono aderire alle proposte di formazione elaborate dal Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 2 dell'articolo 2 e promuovere altre attività di formazione che rispondono a bisogni specifici rilevati nelle proprie scuole, al fine di favorire l'adozione di percorsi educativi individualizzati e l'applicazione di adeguate strategie didattiche per alunni con DSA.

3. La Regione sostiene le iniziative delle competenti istituzioni scolastiche volte all'aggiornamento del personale docente, in particolare dirette a garantire:

- a) la conoscenza delle problematiche relative ai DSA, con particolare riferimento alla loro precoce individuazione;
- b) la conoscenza delle strategie didattiche adeguate, individuate alla luce delle esperienze innovative italiane ed estere con la collaborazione di centri di ricerca universitari;
- c) l'applicazione delle strategie indicate alla lettera b), e l'adozione di percorsi educativi individualizzati, anche attraverso soluzioni

dispensative e compensative nel corso dei cicli d'istruzione.

4. E' assicurata priorità di finanziamento alle iniziative elaborate in collegamento con esperienze innovative italiane ed estere e con centri di ricerca universitari.

5. Nell'ambito della formazione del personale socio-sanitario, sono attivate iniziative specifiche per la formazione e l'aggiornamento degli operatori dei servizi socio-sanitari regionali preposti alla diagnosi e alla riabilitazione dei soggetti con DSA.

Art. 6

(Contributi alle famiglie e alle scuole)

1. La Regione destina specifici contributi alle scuole e alle famiglie che hanno segnalato la presenza di soggetti con diagnosi accertata di DSA, per l'acquisto di tecnologie informatiche e multimediali, nonché di altri strumenti facilitanti l'apprendimento.

2. La Regione destina contributi alle imprese che consentono l'esercizio dell'orario flessibile ai familiari impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche di studenti del primo ciclo dell'istruzione ai sensi della legge 170/2010.

3. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2.

Art. 7

(Programma regionale)

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approva il programma degli interventi previsti dalla presente legge. Il programma in particolare prevede:

- a) le priorità di finanziamento;
- b) i criteri e le modalità di erogazione dei contributi regionali per gli interventi previsto agli articoli 5 e 6 e al comma 1 dell'articolo 4.

Art. 8

(Concorsi pubblici regionali)

1. La Regione garantisce pari opportunità ai soggetti con DSA, sia nei bandi di concorso, sia durante lo svolgimento delle prove concorsuali, anche mediante l'utilizzo di strumenti adeguati alle necessità dei soggetti con DSA.

2. A tutti i soggetti affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA) nelle prove scritte dei

concorsi pubblici indetti dalla Regione e dai suoi enti strumentali è assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, ovvero di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per l'espletamento delle medesime prove e di ciò è data adeguata pubblicità nel bando di concorso.

3. Il concorrente affetto da DSA deve produrre con la domanda di partecipazione una certificazione medica di struttura pubblica o privata accreditata che accerti l'esistenza del disturbo.

Art. 9

(Disposizione finanziaria)

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge l'entità della spesa è stabilita a decorrere dall'anno 2012 con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1, a decorrere dall'anno 2012, sono iscritte nell'UPB 53007 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del programma operativo annuale (POA).